



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 535 del 13/09/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione di € 267,79 all'Agenzia delle Entrate di Caserta relativa alle Imposte di Registro dovute su provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Cartella di Pagamento n° 02820180027196664000.

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: Liquidazione di € 267,79 all’Agenzia delle Entrate di Caserta relativa alle Imposte di Registro dovute su provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Cartella di Pagamento n° 02820180027196664000.

Direttore UOC AFFARI GENERALI

Premesso che

- grava, a carico di questa A.O.R.N., una *Cartella di Pagamento* emesso dalla Agenzia delle Entrate, concernente l’imposte di registro non corrisposte avente n° 02820180027196664000 e notificata il 14/01/2019 al prot. n. 1163;
- tale tributo, è sorto in seno a provvedimento giudiziari emessi contro questa Azienda;
- con raccomandata A.R. del 21/01/2019, prot. n. 1951/U, si inviava, alla Agenzia delle Entrate di Caserta, istanza di riesame in autotutela finalizzato allo *sgravio* della cartella di cui trattasi per intervenuta prescrizione del debito;

Verificato che

il tributo *de quo*, giusta comunicazione del predetto ente governativo, non rientra nel termine decennale dell’istituto prescrittivo e, pertanto, va corrisposto l’importo contestato;

Preso atto che

si rende necessario ottemperare al pagamento della *Cartella* n° 02820180027196664000 di € 267,79, al fine di non aggravare la posizione debitoria di questa A.O.R.N. riservandosi, comunque, l’azione di rivalsa verso terzi per eventuali recuperi creditizi;

Vista

la disposizione in calce al predetto documento di procedere alla liquidazione, in data 24/04/2019;

Precisato che

- è stato costituito, nella previsione di bilancio di questa azienda, un fondo economico occorrente ai [...] *contenziosi o i mancati e ritardati pagamenti*;
- il provvedimento è adottato in armonia coi principi fondamentali dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. ed all’art. 1 della Legge n° 241/1990 e s.m.i.;

Ritenuto

pertanto, di dover procedere alla liquidazione della *Cartella di Pagamento* di cui trattasi emessa dalla Agenzia delle Entrate;

Considerato che

la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa in materia;

DETERMINA

- 1) di provvedere alla liquidazione della *Cartella di Pagamento* emessa dalla Agenzia delle Entrate n° 02820180027196664000;
- 2) di imputare la somma di € 267,79 (duecentosessantasette/79) di cui al punto 1), sul competente conto economico n° 202020160 del *Bilancio 2019* ed autorizzare l’U.O.C. Gestione Economico-Finanziaria a liquidare e corrispondere al predetto ente il suindicato importo;
- 3) di trasmettere copia della presente determinazione al Direttore Generale, alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Affari Legali, nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza.

Il Direttore U.O.C. Affari Generali
dott. Eduardo Chianese

14/01/2019 10.39-20190001163

CARTELLA DI PAGAMENTO N. 028 2018 00271966 64 000

Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
 Agente della riscossione - prov. di Caserta
 Viale V. Lamberti fabbr. A/4 - 81100 CASERTA
 su incarico di:

- Agenzia delle Entrate

Lotto di stampa n. 04140
 Gruppo: 0099



DESTINATARIO
 Spett. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO

VIA FERDINANDO PALASCIANO SNC

81100 CASERTA CE

Cod. Fisc. 02201130610

Spett. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO,

di seguito trova il dettaglio delle somme che l'Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle somme dovute all'Agente della riscossione per l'attività di riscossione e notifica.

SOMME DA PAGARE

● Agenzia delle Entrate	Controllo tasse e imposte indirette anno 2006	254,29
●	oneri di riscossione spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	7,62
●	diritti di notifica spettanti a Agenzia delle entrate-Riscossione	5,88

Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 267,79



La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.

In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di mora, che l'Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori, e ulteriori oneri per il servizio di riscossione.

**Spettano all'Ente creditore****Somme dovute**

Sono gli importi che l'Ente creditore ha posto a carico del debitore e che l'Agente della riscossione deve riscuotere.

Interessi di mora

Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso determinato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n. 159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla data di notifica della cartella fino al giorno dell'effettivo pagamento.

**Spettano all'Agente della riscossione****Diritti di notifica**

Sono le somme dovute per l'attività di notifica della cartella di pagamento fissate dalla legge.

Oneri di riscossione

Sono le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di riscossione e si calcolano sull'intero importo dovuto, quindi anche sugli eventuali interessi di mora. Tali somme sono, per legge, a carico del destinatario della cartella in misura pari al 3% dell'importo totale se il pagamento è eseguito entro 60 giorni dalla notifica, al 6% se successivo.

Nel solo caso di "riscossione spontanea a mezzo ruolo", se il pagamento viene effettuato nei termini, gli oneri dovuti sono fissati in misura pari all'1%.

www.agenziaentrateriscossione.gov.it

numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario)



INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

QUANDO E QUANTO PAGARE



Pagamento	Somme dovute	Oneri di riscossione*	Diritti di notifica	Totale	Note
Entro 60 giorni	254,29	7,62	5,88	267,79	-
Oltre 60 giorni	254,29	15,26	5,88	275,43	a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni giorno di ritardo

* Il compenso per la riscossione è fissato nella misura e secondo la ripartizione prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n.112/1999, nel testo vigente al momento della consegna del ruolo.

PAGARE

- Può effettuare il pagamento utilizzando il RAV allegato:
- con l'app Equiclick;
 - on line sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
 - alle poste e in banca;
 - tramite l'home banking del Suo istituto di credito o di Poste italiane (se correntista);
 - agli sportelli automatici bancari e postali abilitati;
 - presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica;
 - presso i nostri sportelli (vedere elenco nella successiva sezione).

In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, può ricalcolare l'importo dovuto, aggiornandolo alla data del versamento, con una delle seguenti modalità: con l'app Equiclick, online sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, presso gli uffici postali, tramite l'home banking o gli sportelli automatici del Suo istituto di credito se aderisce a CBILL, presso i tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, Sisal e Lottomatica.

Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare pagamenti parziali e/o dall'estero, può consultare la sezione dedicata del nostro sito internet.

Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti iscritti a ruolo riferiti a imposte erariali (per esempio, Irpef, Ires, IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite compensazione con altri crediti erariali.



SOSPENDERE UNA CARTELLA

Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano dovute per i motivi indicati nell'art. 1, comma 538, della Legge n. 228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso dall'Ente creditore, sospensione amministrativa concessa dall'Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia annullato il credito, pagamento effettuato prima della formazione del ruolo), può chiedere all'Agente della riscossione, entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all'Ente creditore la correttezza della richiesta di pagamento. L'Agente della riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la Sua richiesta all'Ente creditore che dovrà rispondere entro 220 giorni dalla data in cui l'istanza è pervenuta all'Agente della riscossione. In assenza di risposta da parte dell'Ente la legge prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza non definitiva di annullamento del credito.

RATEIZZARE

Nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica, può presentare all'Agente della riscossione una domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei possa chiedere un piano ordinario (fino a un massimo di 72 rate mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua responsabilità, un piano straordinario (fino a un massimo di 120 rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate (piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti indicati dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito non supera 60 mila euro e Lei non beneficia già di una rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può presentare, senza allegare alcuna documentazione, una richiesta di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).

La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.

Se, invece, il Suo debito è complessivamente superiore a 60 mila euro, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva difficoltà.

L'importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere concessa dall'Agente della riscossione nei casi in cui il tributo non sia rateizzabile, l'Ente creditore abbia deciso di gestire in proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza, con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito internet.

PRESENTARE RICORSO

Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica. Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi all'Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo dell'impugnazione e della natura dell'imposta/tassa/sanzione che vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso - sia nel caso in cui venga proposto nei confronti dell'Ente sia dell'Agente della riscossione - produce anche gli effetti di un reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).

Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o consultare la parte a cura dell'Ente che ha emesso il ruolo che si trova nelle pagine seguenti.

Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico 06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.

INFORMAZIONI DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA

Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l'autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda contestare vizi che riguardano esclusivamente l'attività dell'Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.

AUTORITA'	MOTIVI	TERMINI
Commissione tributaria provinciale	Formali	60 giorni
Tribunale ordinario Sezione lavoro	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Formali	20 giorni
Tribunale ordinario	Opposizione all'esecuzione	Non è previsto un termine perentorio per l'esercizio dell'azione
Giudice di Pace	Formali	30 giorni

CONTATTARE L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

Può chiedere informazioni e chiarimenti :

- chiamando l'Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
- inviando una e-mail tramite l'apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it;
- presso gli sportelli sotto indicati.

ELENCO DEGLI SPORTELLI DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI CASERTA

SPORTELLO	INDIRIZZO	COMUNE	GIORNI DI APERTURA	ORARIO
CASERTA	Viale Vincenzo Lamberti, Fabbr. A/4	81100 - Caserta	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15
AVERSA	Piazzale Bernini Palazzo INAIL	81031 - Aversa	Da Lunedì a Venerdì	08,15 - 14,15

Il responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella di pagamento è Luigi Calandra ed è responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati dall'Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell'Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all'Agente della riscossione il compito di riscuotere lo.

Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso l'Area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, utilizzando l'identità digitale (SPID), le credenziali dell'Agenzia delle Entrate o dell'Inps oppure la Carta Nazionale dei Servizi.

INFORMAZIONI PER L'INTERESSATO

[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati]

Agenzia delle entrate-Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma, codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.

AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).

Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all'art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell'art. 35, commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.

Il trattamento dei Suoi dati avviene anche mediante l'utilizzo di strumenti elettronici per il tempo e con logiche strettamente correlate alle predette finalità e comunque in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto delle previsioni normative, anche europee, in materia di protezione dei dati personali.

I Suoi dati personali, che saranno conservati sino alla data del discarico, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999, ovvero, se successiva o, ancora, in caso di pagamento del debitore o di annullamento amministrativo per indebito, sino a quella di prescrizione del diritto di agire o di difendersi in giudizio e in tutti i casi di contenzioso (e fatto salvo l'eventuale maggior termine di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 112/1999) sino alla data di passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, non possono essere oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario per le finalità di cui sopra, possono essere comunicati:

- ai soggetti a cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela di AdeR in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Lei ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti; nei casi indicati dal Regolamento, fatta salva la speciale disciplina prevista per alcuni trattamenti, può altresì chiedere - decorsi i previsti termini di conservazione - la cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento; l'opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, è consentita salvo che sussistano motivi legittimi per la prosecuzione del trattamento.

Esclusivamente per esercitare i diritti sopra indicati potrà presentare richiesta, corredata da copia di idoneo e valido documento di riconoscimento, utilizzando i dati di contatto del Titolare del trattamento - Agenzia delle entrate-Riscossione, Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati - con le seguenti modalità:

- per posta, al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate-Riscossione - Struttura a supporto del Responsabile della protezione dei dati, via Giuseppe Grezar, 14 - 00142 Roma;
- telematicamente, all'indirizzo di posta elettronica certificata: protezione.dat@pec.agenziariscossione.gov.it. In tal caso, ai sensi dell'art. 65 comma 1 lettere a) e c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), non sarà necessario allegare il documento di riconoscimento in caso di istanze telematiche sottoscritte con una delle firme previste dall'articolo 20 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) ovvero trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale con le modalità previste dalla legge.

I predetti diritti, relativi ai dati personali presupposti all'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, possono essere esercitati con richiesta rivolta direttamente all'Ente creditore.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dei dati è: dpo@pec.agenziariscossione.gov.it.

Qualora ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, Lei potrà inoltre rivolgersi all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento.

Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la protezione dei dati personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.



Questa cartella ha valore di intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dai ruoli in essa contenuti entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica. Nelle ipotesi in cui il ruolo emesso sia ripartito in più rate, l'intimazione produce effetti relativamente a tutte le rate. **In caso di mancato pagamento**, l'Agente della riscossione può acquisire, anche con richieste a terzi, notizie sul reddito e sul patrimonio dei singoli debitori e può procedere, sulla base del ruolo che costituisce titolo esecutivo, secondo le disposizioni di legge, a: fermo amministrativo di beni mobili registrati (veicoli, natanti, aeromobili), iscrizione di ipoteca sugli immobili, esecuzione forzata di beni immobili, mobili e crediti (per esempio, stipendio, emolumenti vari, parcelle, fatture, titoli, somme disponibili sui conti correnti e depositi).

RUOLO EMESSO DA**Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli -ufficio territoriale di Napoli 1**

Via A. Diaz 11 80134 NAPOLI NA

DETALIO DEGLI ADDEBITI

SOMME ISCRITTE A RUOLO PER:

1. Controllo tasse e imposte indirette anno 2006

DETALIO DEGLI IMPORTI DOVUTI FORNITO DALL'ENTE CHE HA EMESSO IL RUOLO

1. Controllo tasse e imposte indirette anno 2006

Provvedimento relativo a Ordinanza

emesso da TRIBUNALE NAPOLI

anno 2006 numero 002007468 sottonumero 0

Ruolo n. 2018/000908.

Reso esecutivo in data 01-10-2018.

Ruolo ordinario.

Partita: 8TER 2006R 18003A002727000

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è FELICE CHIARIELLO.

Le informazioni sotto riportate sono fornite da Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale I di Napoli -ufficio territoriale di Napoli 1, a cui ci si deve rivolgere per chiarimenti.

Gli orari di apertura al pubblico sono consultabili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

n.	Anno	Codice Tributo	Descrizione	Importi a ruolo	Oneri di riscossione entro le scadenze	Oneri di riscossione oltre le scadenze
1	2006	109T	Registro varie proporzionali	168,00	5,04	10,08
2	2006	671T	Imposta di registro sanzione	50,40	1,51	3,02
3	2006	731T	Interessi tasse e imposte indirette	18,97	0,57	1,14
4	2006	940A	Costo della notifica degli atti	11,76	0,35	0,71
5	2006	964T	Tributi speciali e compensi	5,16	0,15	0,31
Totale				254,29	7,62	15,26
Totale da pagare (entro le scadenze)					euro 261,91	
Totale da pagare (oltre le scadenze)*					euro 269,55	

* Per ogni giorno di ritardo vanno aggiunti gli interessi di mora (calcolati a partire dalla data di notifica di questa cartella) e i maggiori oneri di riscossione.

Ulteriori informazioni sugli importi dovuti

IMPOSTA PRINCIPALE REGISTRO ED ACCESSORI T.U.131/86 ORDINANZA TRIBUNALE NAPOLI TRA ALINEI SERGIO-AZ.OSPED. SAN SEBASTIANO CE

RUOLO EMESSO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AVVERTENZE

Queste avvertenze sono valide in materia di imposte sui redditi e relative imposte sostitutive, imposta sul valore aggiunto, imposta di registro, imposta sulle successioni e donazioni, imposta ipotecaria e catastale, imposta sulle assicurazioni, imposta regionale sulle attività produttive, imposta di bollo, tassa sui contratti di borsa, tassa sulle concessioni governative, tasse automobilistiche, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, altri tributi indiretti, oneri, relativi accessori, sanzioni amministrative in materia tributaria

RICHIESTA DI INFORMAZIONI E DI RIESAME DEL RUOLO IN AUTOTUTELA

È possibile chiedere informazioni su questa cartella di pagamento rivolgendosi alla Direzione o Centro operativo che ha emesso il ruolo (vedi intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti"). Alla Direzione o al Centro operativo si può presentare anche la richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo.

Esclusivamente nel caso in cui il ruolo riguardi somme dovute a seguito di controllo automatizzato (art. 36-bis del DPR n. 600/1973 e/o art. 54-bis del DPR n. 633/1972 - vedi "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo") è possibile chiedere informazioni e presentare richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo sia al Call Center (800.909.696) sia a qualsiasi Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE La richiesta di riesame non interrompe né sospende i termini per proporre l'eventuale ricorso.

segue

Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore della Direzione, o del Centro operativo, indicato nella sezione "Dettaglio degli importi dovuti fornito dall'Ente che ha emesso il ruolo", o un suo delegato.

PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Quando presentare ricorso

Il contribuente che vuole impugnare il ruolo e/o la cartella deve proporre ricorso entro 60 giorni dalla notifica della cartella (artt. 18-22 D. Lgs. n. 546/1992).

I termini per proporre ricorso sono sospesi di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ogni anno (art. 1 L. n. 742/1969).

Se prima della cartella il contribuente ha ricevuto un avviso di accertamento o di liquidazione, oppure un atto di contestazione o un provvedimento di irrogazione sanzioni, oppure un altro atto per cui la legge prevede l'autonoma impugnabilità, può impugnare il ruolo e/o la cartella solo per vizi propri di questi ultimi.

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa (art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992). Le disposizioni del predetto articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie proposte nei confronti dell'Agente della Riscossione.

Come e a chi presentare ricorso

Il contribuente deve:

- intestare il ricorso alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente (art. 4 D. Lgs n. 546/1992);
- notificare il ricorso alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti", con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - consegnandolo direttamente all'addetto della Direzione che rilascia la relativa ricevuta
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata della sopra indicata Direzione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Nel caso di ruolo emesso da un Centro operativo a seguito delle attività di controllo e accertamento realizzate con modalità automatizzate (vedi indicazione nella sezione "Dettaglio degli addebiti"), il contribuente deve notificare il ricorso alla Direzione competente in base al proprio domicilio fiscale;

- notificare il ricorso all'Agente della Riscossione nel caso in cui siano contestati vizi imputabili alla sua attività (ad esempio, errori del procedimento di notifica della cartella di pagamento), con una delle seguenti modalità:
 - spedendolo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento
 - tramite Ufficiale giudiziario
 - mediante invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Agente della riscossione (disponibile sul sito www.indicepa.gov.it) qualora sia stato attivato il processo telematico presso la Commissione tributaria adita.

Dati da indicare nel ricorso

Nel ricorso devono essere indicati:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta ricorso
- il codice fiscale di chi presenta ricorso e del rappresentante in giudizio
- il rappresentante legale, se si tratta di società o ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- l'indirizzo di posta elettronica certificata di chi presenta ricorso o del difensore incaricato
- la Direzione e/o l'Agente della Riscossione contro cui si presenta ricorso
- il numero della cartella di pagamento
- i motivi del ricorso
- la richiesta oggetto di ricorso
- l'incarico conferito al difensore, salvo che il ricorso non sia sottoscritto personalmente
- la categoria alla quale il difensore appartiene (art. 12 del D. Lgs n. 546/1992).

segue

Il ricorso deve essere sottoscritto da chi presenta il ricorso o dal difensore incaricato.

È opportuno che il contribuente alleghi al ricorso la fotocopia della documentazione da cui risulti la data di notifica della cartella.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 3.000 euro, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie previste dalla legge (art. 12, comma 2, del D. Lgs n. 546/1992). Per importo contestato si intende l'ammontare del tributo, esclusi gli interessi e le sanzioni; in caso di controversie relative esclusivamente a sanzioni, per importo contestato si intende il loro ammontare.

Come costituirsi in giudizio

Il contribuente entro 30 giorni da quando ha proposto il ricorso deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. Nel caso di notifica del ricorso mediante posta elettronica certificata, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, il contribuente - a pena di improcedibilità del ricorso - può costituirsi in giudizio entro 30 giorni solo dopo che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso e non sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o non sia stata conclusa la mediazione. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° al 31 agosto.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta o tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata; in questo caso il contribuente deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata postale o la ricevuta di posta elettronica certificata
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato
- la fotocopia della cartella di pagamento
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, il valore della lite e la data di notifica del ricorso.

Prima di costituirsi in giudizio il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore è determinato secondo le modalità indicate al punto N.B. del paragrafo "Dati da indicare nel ricorso" e deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito. Il contributo unificato è pagato secondo le modalità indicate nell'art. 192 del DPR n. 115/2002.

Chi perde in giudizio può essere condannato al pagamento delle spese.

N.B. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3-bis, del DPR n. 115/2002).

SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO

Il contribuente che propone ricorso può chiedere la sospensione del pagamento in via amministrativa o giudiziale. Se la sospensione è concessa e poi il ricorso è respinto, il contribuente deve pagare gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

- Sospensione amministrativa: la richiesta motivata di sospensione deve essere presentata in carta semplice alla Direzione che ha emesso il ruolo indicata nell'intestazione della pagina relativa al "Dettaglio degli addebiti".
- Sospensione giudiziale: se il pagamento della cartella può causare un danno grave e irreparabile, la richiesta motivata di sospensione deve essere proposta alla Commissione tributaria provinciale a cui viene presentato il ricorso. La domanda può essere inserita nel ricorso oppure proposta con atto separato; in questo caso, il contribuente deve notificarla alla Direzione o all'Agente della Riscossione contro cui ha proposto ricorso e depositarla presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale con le stesse modalità previste per il ricorso.

segue

Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro e pertanto soggette a reclamo/mediazione, la presentazione del ricorso comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato. Decorsi 90 giorni, se non è stato notificato l'accoglimento del reclamo o non è stata conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento.

SCADENZA	CODICE RAV
	81010543607033320

CONTO CORRENTE POSTAL ricevuta di versamento	
per corrispondenza	
CONTO CORRENTE POSTAL ricevuta di Assempia	
per corrispondenza	
€ sul C/C n.1 5086820 di Euro 267,79	
Intestato a: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – CE – RAV	
Eseguito da: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA Residente in: 81100 CASERTA CE Cod. Fiscale: 02201130610 N. Documento: 02820180027196664/000 Cod. Rav: 81010543607033320	
€ sul C/C n.1 5086820 di Euro 267,79	
TD 247 INTESTATO A: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – CE – RAV	
081010543607033320	
SCADENZA	IMPORUTO TOTALE
	81010543607033320
CODICE RAV	
RAV	
Eseguito da: AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA Residente in: 81100 CASERTA CE Cod. Fiscale: 02201130610 N. Documento: 02820180027196664/000	
BOLLO DELL'UFF. POSTALE	
Importante: non scrivere nella zona sottostante! Importo in euro numero conio: 10	

Art. Dl SSIC/E0115/del 2.11.2001

<081010543607033320>

00000267+79> 15086820< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C bancario.....	Data
Filiale.....	
Firma.....	

Importante non scrivere nella zona sottostante

Pagina lasciata in bianco per ragioni tecniche di stampa.

Agenzia delle entrate-Riscossione
Viale V. Lamberti fabbr. A/4
81100 CASERTA



Destinatario
Spett. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN
SEBASTIANO
VIA FERDINANDO PALASCIANO SNC
81100 CASERTA CE

notifica

Oggi



lo sottoscritto

ho notificato questa cartella di pagamento

in

personalmente
al destinatario

consegnandola,
in assenza del
destinatario, in busta
sigillata,
al signor

che si è qualificat

Della consegna ho informato il
destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

depositandola in
Comune e affiggendo alla porta
dell'abitazione-ufficio-azienda del
destinatario l'avviso di deposito,
in busta chiusa e sigillata, dopo
aver constatato la temporanea
assenza del destinatario, e
 l'incapacità

il rifiuto
 l'assenza di altre persone
previste dall'art. 139 del codice
di procedura civile.

Del deposito e dell'affissione ho infor-
mato il destinatario con raccomandata
con avviso di ricevimento.

depositandola in
Comune e affiggendo
all'albo l'avviso di
deposito, dopo aver
constatato l'irreperibilità
del destinatario

Dai registri anagrafici del
Comune risulta

p. Il Sindaco

ATTESTAZIONE DI AFFISSIONE

dal _____ al _____

data _____

p. Il Sindaco

Firma della persona che ha ricevuto la cartella

Firma del notificatore

Lotto di stampa n.04140

Da "Direzione Generale" <direzionegenerale@ospedalecasertapec.it>
A "protocollointerno@ospedalecasertapec.it" <protocollointerno@ospedalecasertapec.it>
Data venerdì 11 gennaio 2019 - 16:09

I: POSTA CERTIFICATA: Notifica cartella di pagamento n. 02820180027196664000 Codice Fiscale 02201130610

Da: Per conto di: notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it [mailto:posta-certificata@pcert.sogei.it]
Inviato: venerdì 11 gennaio 2019 15:32
A: DIREZIONE GENERALE@OSPEDALECASERTAPEC.IT
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Notifica cartella di pagamento n. 02820180027196664000 Codice Fiscale 02201130610

Messaggio di posta certificata

Il giorno 11/01/2019 alle ore 15:31:45 (+0100) il messaggio "Notifica cartella di pagamento n. 02820180027196664000 Codice Fiscale 02201130610" è stato inviato da "notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it" indirizzato a:
DIREZIONE GENERALE@OSPEDALECASERTAPEC.IT
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec288.20190111153145.27261.8486.46.6@pcert.sogei.it

Allegato(i)

daticert.xml (1 Kb)
Message.txt (1335 Kb)

Da "Notifica massiva CRT Campania" <notifica.acc.campania@pec.agenziariscossione.gov.it>
A "DIREZIONE GENERALE@OSPEDALECASERTAPEC.IT" <DIREZIONE GENERALE@OSPEDALECASERTAPEC.IT>
Data venerdì 11 gennaio 2019 - 15:31

Notifica cartella di pagamento n. 02820180027196664000 Codice Fiscale 02201130610

Mittente: Agenzia delle entrate-Riscossione

Con la presente si notifica l'atto in oggetto

In caso di pagamento presso banche, uffici postali, tabaccai abilitati e sportelli dell'agente della riscossione si dovrà stampare* il bollettino RAV contenuto nel documento PDF allegato alla presente e-mail.

Il file allegato è in formato PDF, per aprirlo è necessario il programma Acrobat Reader. Per scaricare gratuitamente il programma visitare l'indirizzo <http://get.adobe.com/it/reader/>

Attenzione: non rispondere alla casella e-mail mittente in quanto è utilizzata da sistemi automatizzati esclusivamente per la notifica del documento allegato. È possibile prendere contatto con l'Agente della riscossione attraverso i canali di comunicazione indicati nel documento allegato.

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni rivolte esclusivamente al destinatario indicato in oggetto, soggette alla massima riservatezza, anche ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali. L'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona sono vietati e potrebbero costituire un reato. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di distruggerlo (compresi i file allegati) senza farne copia.

*) La stampa in proprio potrebbe non garantire le specifiche tecniche richieste per l'accettazione da parte degli uffici postali.

Allegato(i)

0282018002719666400002201130610.pdf (970 Kb)



*Azienda Ospedaliera di Caserta
“Sant’Anna e San Sebastiano”*
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

U.O.C. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Direttore Dott. Eduardo Chianese

**Al Direttore
UOC AA.GG. e Legali**

e, p.c., **Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo**

Prot.08 del 17-01-18-GEF

LORO SEDI

OGGETTO : Agenzia Entrate Riscossione – Cartella di pagamento
n. 028 2018 0027196664000.

Si trasmette, in allegato, la cartella in oggetto indicata, acquisita al prot. n. 1163/e del 14.01.2019 .

Si precisa, a riguardo, allo scopo di consentire a questa U.O.C. di procedere ad eventuali provvedimenti di competenza, di voler relazionare in riferimento a quanto pertinente codesta U.O.C.

In attesa di urgente riscontro, si porgono cordiali saluti.

Caserta, 17.01.2019

*Il Direttore della u.o.c. G.E.F.
Dott. Eduardo Chianese*

*X S. Cava
 P. M. Cava
17. 1. 19*

U.O.C. Affari Generali e Legali
affarigenerali@ospedale.caserta.it

Raccomandata con a.r.

A.O.G. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
Protocollo: 0001951/U Data: 21/01/2019 10:49
Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
Classifica:



e, p.c.

Spett.le
Agenzia della Riscossione
Provincia di Caserta
viale V. Lamberti Fabbricato A/4
81100 Caserta

Alla U.O.C.
Gestione Economico – Finanziaria
Sede

Oggetto: Cartella di Pagamento n° 028_2018_00271966_64_000. Istanza di annullamento in autotutela.

In riferimento all'oggetto, questa Azienda formula istanza di riesame in *autotutela*, ai sensi dell'art. 2–*quater* del Decreto Legge *convertito* n° 564/1994 e s.m.i., in quanto l'imposta di cui trattasi risale all'anno 2006 e, di conseguenza, prescritta.


Pertanto, si chiede l'annullamento della stessa e del relativo tributo.

Si allega, ai sensi del predetto provvedimento legislativo, copia del documento del legale rappresentante di questa Azienda.

Distinti saluti.

Il Direttore *ad interim* U.O.C.
Affari Generali e Legali
avv. Eduardo Chianese

Il Direttore Generale
dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

URGENTI!
 Direzione Provinciale I di Napoli
 Ufficio Territoriale 1 Napoli
 Diane + Grimaldi
 Procuratore


A.O.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0009756/E Data: 10/04/2019 10:04
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:


Napoli, 28/03/2019

Alla A.O. Sant'Anna e San Sebastiano
 Via Palasciano, SNC
 81100 Caserta (CE)

Oggetto: *risposta alla richiesta di disamina dell'istanza di sospensione prodotta dalla A.O. Sant'Anna e San Sebastiano C.F. 02201130610*

Esaminata l'istanza in oggetto, prodotta presso l'Agente della Riscossione *in data, 23/01/2019 prot.2019-ADERISC-0547470* nei confronti del seguente atto:

CARTELLA DI PAGAMENTO numero: 02820180027196664

in base alla seguente motivazione: PRESCRIZIONE DEL DEBITO

Espletati gli opportuni controlli finalizzati ad appurare la spettanza della sospensione e la veridicità degli allegati prodotti dalla Parte a suo corredo, questo Ufficio:

NON conferma quanto dichiarato dalla Parte per i seguenti motivi:
 Ruolo reso esecutivo il 01/10/2018. Il debito si prescrive il 29/07/2019 a 10 anni dalla notifica dell'avviso di liquidazione del 29/07/2009.

Il responsabile del procedimento
 Francesco Mazza *

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

IL CAPO TEAM G.C. ATTI
 Francesco MAZZA

IL CAPO TEAM G.C. ATTI
 Francesco MAZZA

Il sottoscritto....., ad ogni effetto di legge attesta che il presente documento è conforme all'originale.....
 n. pagine, archiviato nel sistema di gestione documentale dell'Agenzia delle Entrate. Luogo e data.....
 Francesco MAZZA



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:	2019	
Codice Conto:	2020201600	
Descrizione:	Fondo contenzioso ritardato/mancato pagamento	
Presente Autorizzazione:	€267,79	n°
		SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:		
Codice Conto:		
Descrizione:		
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°
		SUB
Registro Autorizzazioni n°:	del	
Budget Economico:		
Codice Conto:		
Descrizione:		
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°
		SUB

Caserta, li 08/08/2019

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 535 del 13/09/2019

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI

OGGETTO: Liquidazione di € 267,79 all'Agenzia delle Entrate di Caserta relativa alle Imposte di Registro dovute su provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Cartella di Pagamento n° 02820180027196664000.

In pubblicazione dal 13/09/2019 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere